

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: TONINELLI)

Roma, 3 giugno 2020

Sul disegno di legge:

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato alla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

considerati, in particolare, i seguenti articoli, di maggiore attinenza alle competenze della Commissione:

- articolo 1, che al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese, dispone che SACE S.p.A. conceda, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio, concessi dalle banche o altri soggetti abilitati al servizi del credito in Italia, a sostegno delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia da Covid-19;

- articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, che riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A., intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati;

- articolo 13, che dispone, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti interessate dalla pandemia da Covid-19 (commi 1 e 2) e per le imprese agricole e della pesca (comma 11);

- articoli da 15 a 17, che recano disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali del Governo (c.d. *golden power*), al fine di estendere il perimetro dei settori strategici cui tali poteri si applicano ed assoggettare allo scrutinio governativo anche acquisizioni del controllo da parte di investitori esteri europei;

considerato che, in materia di aiuti di Stato alle imprese:

- il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2020) 1863, recante un Quadro temporaneo ("*Temporary Framework*") per gli aiuti di Stato a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio;

- il predetto *Temporary Framework* è stato ulteriormente ampliato il 3 aprile con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 (2020/C 112 I/01), e l'8 maggio con la Comunicazione C(2020) 3156 (2020/C 164/03), al fine anche di consentire maggiore liquidità alle imprese, a beneficio dell'occupazione;

rilevato che, in base a tale nuova normativa, la Commissione europea ha già approvato i regimi di garanzia dello Stato per finanziamenti alle imprese, di cui ai predetti articoli 1, 13, commi 1 e 2, e 13, comma 11, del decreto-legge in conversione, mediante – rispettivamente – la decisione C(2020) 2371, del 13 aprile 2020 (caso SA. 56963), la decisione C(2020) 2371, del 13 aprile 2020 (caso SA. 56966), e la decisione C(2020) 2621, del 21 aprile 2020 (caso SA. 57068);

considerata la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di poteri speciali, nell'ambito della quale, sebbene la Corte abbia precisato in una serie di pronunce che il ricorso ai poteri speciali può “scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali del Trattato” (Commissione c. Repubblica italiana, causa C-58/99,) e risultare in contrasto con la libertà di stabilimento, allo stesso tempo, la Corte ha elaborato alcune condizioni che, ove rispettate, possono giustificare l'utilizzo di poteri speciali. In particolare, il ricorso ai poteri speciali deve essere giustificato da motivi imperativi di interesse generale (C-367/98), e fermo restando che una simile deroga alle norme del diritto europeo va sempre interpretata in senso restrittivo (Commissione c. Regno di Spagna, C-463/00) ed è pertanto ammessa soltanto in presenza di una “minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività” (Commissione c. Repubblica francese, C-483/99); deve essere idoneo e necessario a garantire il conseguimento dell'obiettivo fissato; deve rispettare il principio di proporzionalità e, quindi, non andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento dell'obiettivo (C-58/99);

valutato che l'estensione dei poteri speciali e dei relativi obblighi di notifica appaiono conformi al quadro legislativo europeo nella misura in cui l'emergenza epidemiologica comporta motivi imperativi di interesse generale che consentono di limitare temporaneamente, secondo principi di necessità e proporzionalità, le libertà fondamentali tutelate dal diritto europeo, quali la libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

Danilo Toninelli